



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE  
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Roma, *data del protocollo*

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 7 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. a) ed art. 4.*

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”.

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 7 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. a) avendo accertato il decesso dell’imprenditore individuale, tramite il Portale dell’Anagrafe del Comune di Roma e che, in fase di istruttoria è emerso che per alcune delle sopra citate imprese persisteva l’iscrizione dall’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista le conseguenti Deliberazioni n. 45 del 07/11/2024, n. 47 del 29/11/2024 e n. 48 del 13/12/2024 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il decesso del titolare;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese e, congiuntamente, dall’Albo delle imprese artigiane, alle imprese individuali interessate, tramite le Comunicazioni prot. 236918/2024 in affissione dal 08/11/2024 al 22/11/2024, prot. 250527/2024 pubblicata dal 03/12/2024 al 17/12/2024 e prot. 259482/2024 in affissione dal 17/12/2024 al 02/01/2025;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stata presentata alcuna istanza di sospensione del procedimento avviato;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazioni prot. 25769/2025 del 27/01/2025 e prot. 26030/2025 del 27/01/20255 nonché prot. 34991/2025 del 10/02/2025 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni in elenco dall’Albo delle imprese artigiane e che con avvisi prot. 26886/2025 del 28/01/2025,

prot. 26884/2025 del 28/01/2025 e prot. 35735/2025 del 11/02/2025 il Conservatore del Registro delle Imprese ha dato notizia del suddetto provvedimento;

### **DISPONE**

la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 247/2004, per decesso dell’imprenditore, di n. 7 imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

*Ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, il presente provvedimento è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.*

*Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).*

**IL CONSERVATORE**  
(Barbara Cavalli)

<b>ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE</b>			
<b>ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera A)</b>			
<b>"decesso dell'imprenditore"</b>			
<b>N° Progr.</b>	<b>R.E.A.</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>Denominazione</b>
1	190713	LVRLRD30D21H501N	LIVEROTTI LEONARDO
2	1339933	PSCGRG65C29Z129M	PASCAL GHEORGHE
3	1326553	SPSSRG42T26H501D	ESPOSITO SERGIO
4	380645	CRZGZN40S10F493K	CORAZZA GRAZIANO
5	461923	MRNTQT46B16B496I	MARINI TORQUATO GOFFREDO
6	499049	FSCLFA41R28C351J	FISICHELLA ALFIO
7	571447	MGNCSR41B24H501M	MAGNANELLI CESARE